

Milano, 12 marzo 2025

CIRCOLARE N°6/2025

Oggetto: Obbligo di stipula di polizze assicurative per la copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici.

1. Premessa

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, che disciplina le modalità attuative dell'obbligo di stipula di polizze assicurative per la copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 105, Legge n. 213/2023). Il decreto entrerà in vigore il 14 marzo 2025.

2. Soggetti obbligati

L'obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, comprese le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia, incluse ditte individuali e artigiani soggetti all'iscrizione nel Registro ai sensi dell'art. 2188 c.c..

L'estensione dell'obbligo ai piccoli imprenditori iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese rimane un punto controverso. La normativa non chiarisce esplicitamente se tali soggetti siano inclusi tra i destinatari dell'obbligo, sebbene il loro inserimento nel Registro delle imprese lasci intendere una possibile applicazione. In attesa di chiarimenti ufficiali, si consiglia alle imprese interessate di valutare con attenzione la necessità di adeguarsi all'obbligo assicurativo. Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole, in quanto già coperte dal "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici".

3. Scadenza per la stipula

L'obbligo di stipulare la polizza è stato prorogato al **31 marzo 2025**, salvo che per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, per le quali il termine è il 31 dicembre 2025.

4. Copertura assicurativa

Le polizze dovranno garantire la copertura dei danni derivanti dai seguenti eventi catastrofici:

- **Terremoti:** movimenti sismici con epicentro nelle aree riconosciute dagli enti nazionali competenti;

- **Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscita di acqua da corsi d'acqua, laghi o bacini artificiali, causata da fenomeni atmosferici estremi;**
- **Frane:** movimenti improvvisi di terra o roccia lungo versanti instabili.

per i beni classificati come immobilizzazioni materiali a prescindere dal titolo di utilizzo (proprietà, locazione, leasing, ecc.), a condizione che non siano già coperti da una polizza analoga.

Nel dettaglio, l'obbligo si applica ai seguenti beni aziendali:

- **Immobili:** fabbricati e terreni utilizzati per l'attività d'impresa;
- **Impianti e macchinari:** tutte le apparecchiature fisse o mobili funzionali alla produzione;
- **Attrezzature industriali e commerciali:** strumenti e dispositivi operativi.

Si tratta delle **immobilizzazioni** di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono esclusi i beni che costituiscono rimanenze.

Le compagnie assicurative devono pubblicare online le condizioni e le tariffe applicate per garantire la massima trasparenza. L'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, controllerà il rispetto delle norme e la sostenibilità del sistema assicurativo.

5. Conseguenze in caso di mancata stipula

Non sono previste sanzioni amministrative dirette, ma l'inosservanza dell'obbligo può comportare l'esclusione da finanziamenti, agevolazioni, sovvenzioni o altri benefici pubblici, comprese le garanzie del fondo di garanzia delle PMI, fondamentale per facilitare l'accesso al credito per le imprese di minori dimensioni.

6. Adeguamento delle polizze esistenti

Le compagnie assicurative dovranno predisporre nuove polizze o adeguare quelle già esistenti entro il 31 marzo 2025. Per i contratti già in essere, le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal primo rinnovo utile.

Le imprese interessate devono quindi attivarsi al più presto, rivolgendosi al proprio consulente assicurativo per verificare la conformità della copertura esistente o la necessità di stipulare una nuova polizza, così da rispettare la normativa ed evitare eventuali conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo normativo.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>